



Regione Lombardia IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2021.0007976 del 14/05/2021

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **IV**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 172 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Disciplina delle attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing”.

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Senna, Anelli, Mazzoleni, Massardi, Ghiroldi, Galizzi, Mura, Scurati, Corbetta, Bastoni, Pravettoni, E. Monti, Mariani, Trezzani, Giudici, Lena, Ceruti, Pedrazzi, Epis, A. Monti, Cappellari, Spelzini, Brianza, Malanchini).

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Con i migliori saluti

ALESSANDRO FERMI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005
n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

PROGETTO DI LEGGE N. 0172

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Senna, Anelli, Mazzoleni, Massardi, Ghiroldi, Galizzi, Mura, Scurati, Corbetta, Bastoni, Pravettoni, E. Monti, Mariani, Trezzani, Giudici, Lena, Ceruti, Pedrazzi, Epis, A. Monti, Cappellari, Spelzini, Brianza, Malanchini.

—————
“Disciplina delle attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing”.
—————

PRESENTATO IL 13/05/2021

ASSEGNATO IN DATA 14/05/2021

ALLA COMMISSIONE:

REFERENTE IV

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente progetto di legge ha lo scopo di definire e normare la figura del tatuatore, del dermopigmentista e del piercer, andando a colmare il vuoto legislativo esistente a livello nazionale. Regione Lombardia si è dotata, fin dal 2004, di un Decreto della Direzione Generale Sanità (N. 6932 del 27 aprile 2004) per definire le Linee Guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing per tutelare la salute dei cittadini e l'attività professionale degli operatori.

Il progetto di legge si propone in particolare di definire il corretto e preciso percorso formativo che occorre seguire per esercitare le attività di tatuatore, dermopigmentista e piercer, tutelando gli operatori già attivi e impedendo quindi che chi lavora da tempo in questo ambito possa venire penalizzato.

Allo stesso tempo si intende, con il duplice scopo di salvaguardare la salute dei clienti e tutelare la professionalità di tatuatori, dermopigmentisti e piercer, definire in maniera corretta i requisiti e le regole da adottare per esercitare le suddette attività, prevedendo regole certe e sanzioni adeguate per coloro che le violano.

Nell'articolo 1 del progetto di legge sono contenute finalità della legge.

L'articolo 2 individua le definizioni delle figure professionali sulle quali si va a legiferare.

L'articolo 3 contiene le norme per la formazione professionale e le deroghe, nonché l'obbligo di aggiornamento.

Con gli articoli 4 e 5 rispettivamente si introducono le regole per lo svolgimento delle attività professionali con i requisiti degli spazi da utilizzare, e si vanno a definire i divieti e le prescrizioni tecniche.

Con l'articolo 6 vengono introdotte particolari prescrizioni per i soggetti minori.

Nell'articolo 7 vengono elencate le sanzioni, mentre l'articolo 8 stabilisce gli enti titolati ad effettuare la vigilanza ed i controlli nonché la competenza all'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge, prescrivendo altresì il termine entro il quale i comuni devono provvedere ad adeguare i propri regolamenti comunali.

L'articolo 9 indica le modalità con le quali sia possibile effettuare le suddette attività nell'ambito di manifestazioni fieristiche e/o altri eventi pubblici.

L'articolo 10 introduce la possibilità di affitto della poltrona indicando i requisiti.

L'art. 11 prevede l'obbligo di fornire adeguata informazione al pubblico.

L'articolo 12 è costituito dalle disposizioni di attuazione.

L'articolo 13, 14 e 15 sono, rispettivamente, le norme transitorie, la norma finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

Art. 1 **(Finalità)**

1. La presente legge, nel rispetto delle competenze stabilite dall'art. 117 della Costituzione, al fine di tutelare il diritto alla salute e di promuovere elevati standard di qualità e competenza, nonché di valorizzare le capacità artistiche degli operatori, disciplina le attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing.

Art. 2 **(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si definisce:

1. tatuaggio: la tecnica di colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi ovvero mediante tecnica di scarificazione, finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;

2. dermopigmentazione: la tecnica di tatuaggio, finalizzata alla riparazione degli esiti di interventi chirurgici, al completamento degli interventi di chirurgia ricostruttiva ovvero al ripristino di un aspetto sano della cute a seguito di lesioni o in presenza di discromie cutanee piercing, la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

3. piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserirvi oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Art. 3 **(Formazione)**

1. L'operatore che svolge le attività di cui all'articolo 2 è tenuto alla frequenza di un corso di formazione specifico.

2. La formazione professionale obbligatoria, che ha l'obiettivo di fornire agli operatori adeguate competenze nell'esercizio delle attività di tatuatore, dermopigmentista e piercer, ha ad oggetto, in particolare, l'anatomia, la fisiologia e la patologia dell'apparato cutaneo, le tecniche da utilizzare nella pratica del tatuaggio, della dermopigmentazione e del piercing e i rischi connessi, nonché le norme igienico-sanitarie che devono essere osservate nell'esercizio delle predette attività.

3. I percorsi formativi per le attività di cui alla presente legge hanno una durata complessiva di due anni, con un monte ore complessivo di almeno 600 ore di attività

teorico-pratiche e di 250 ore di tirocinio o di laboratorio e si articolano in due fasi: la prima, comune a tutti gli indirizzi, con una durata non inferiore ai quattro mesi; la seconda di specializzazione, rispettivamente, per l'attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing.

4. I percorsi formativi di cui ai commi 2 e 3 sono istituiti e regolati con provvedimento della Giunta regionale.

5. Non sono tenuti all'obbligo di cui al comma 1 tutti gli operatori che al momento dell'entrata in vigore della presente legge:

a) abbiano esercitato l'attività di tatuatore, piercer o **dermopigmentista** in modo continuativo per almeno tre anni svolta sul territorio lombardo presso un centro in regola con la normativa vigente;

b) abbiano conseguito un attestato di competenza di operatore di tatuaggio e piercing in base ad un corso di formazione professionale conforme al quadro regionale degli standard professionali (QRSP) svolto in Regione Lombardia presso un ente accreditato, unitamente a un periodo di attività lavorativa di tatuatore, piercer o **dermopigmentista** della durata continuativa di almeno un anno svolta sul territorio lombardo presso un centro in regola con la normativa vigente.

6. Tutti i soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento professionale almeno ogni due anni, i cui contenuti e la durata sono stabiliti dalla Giunta Regionale con apposita Deliberazione.

7. Tutti i costi inerenti i percorsi formativi previsti dal presente articolo sono a carico dei soggetti partecipanti senza oneri per il bilancio regionale.

Art. 4 **(Esercizio dell'attività)**

1. L'esercizio delle attività di tatuatore, **dermopigmentista** e *piercer* avviene nel rispetto di specifici requisiti igienico sanitari e amministrativi definiti con provvedimento della Giunta Regionale al fine di garantire il rispetto del diritto alla salute di chi si sottopone ai trattamenti previsti dalla presente legge, nonché di garantire elevati standard di qualità e competenza nello svolgimento di tali attività.

2. L'esercizio delle attività di tatuatore, **dermopigmentista** e piercer, nonché l'apertura, il trasferimento e la trasformazione della sede ove tali attività vengono

svolte sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al comune nel cui territorio viene svolta l'attività, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

3. Il Comune trasmette la segnalazione alla ATS competente per territorio al fine dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo.

Art. 5

(Divieti e prescrizioni tecniche)

1. È vietato l'esercizio delle attività di tatuatore, **dermopigmentista** e piercer senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. Nello svolgimento dell'attività di piercing è vietato l'utilizzo di dispositivi meccanici per la foratura di parti anatomiche, ad eccezione del lobo del padiglione auricolare.
3. È vietato, da parte di chi esegue piercing, l'utilizzo di anestetici e di farmaci assoggettati a prescrizione medica.
4. I monili per il piercing utilizzati nel primo impianto devono soddisfare le normative europee vigenti.
5. È vietato l'esercizio dell'attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing in forma itinerante o di posteggio, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 9.
6. È vietato praticare l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie.
7. È vietato eseguire tatuaggi, dermopigmentazioni e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
8. È vietato praticare tatuaggi, dermopigmentazioni e piercing in parti del corpo interessate da lesioni ad eccezione dei casi in cui l'interessato produca un certificato medico di avvenuta guarigione.

Art. 6

(Disposizioni per i soggetti minorenni)

1. Ai fini dell'esecuzione di tatuaggi, dermopigmentazioni e piercing sui minori di anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita sul minore la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dalle leggi civili.
-

2. In ogni caso è vietata l'esecuzione di tatuaggi sui minori di anni sedici, nonché l'esecuzione di piercing sui minori di anni quattordici.

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, è consentita l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio sul minore di anni quattordici, con il consenso di chi esercita su di esso la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dalle leggi civili.

Art. 7 **(Sanzioni)**

1. Chiunque esercita l'attività di tatuatore, dermopigmentista e piercer senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00. Il Comune competente ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dispone altresì la chiusura immediata dell'attività.

2. Chiunque esercita l'attività in violazione o senza il possesso dei requisiti-igienico sanitari stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, e con il regolamento di cui all'articolo 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00 e con la sospensione immediata dell'attività. Di concerto con la ATS di competenza e su indicazioni della medesima, il Comune competente ai sensi dell'articolo 8, comma 2 valuta le prescrizioni da imporre all'operatore, determinando altresì il periodo entro il quale quest'ultimo deve ottemperare. Sino al completo adeguamento alle prescrizioni dettate l'attività rimane sospesa. In caso di mancata ottemperanza entro il termine stabilito, il Comune dispone la chiusura dell'attività.

3. Chiunque esegue tatuaggi o dermopigmentazioni su minori di anni sedici ovvero piercing su minori di anni quattordici, salvo il caso di piercing al padiglione auricolare di cui all'art. 6, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00. Alla stessa sanzione soggiace chiunque esegue piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all'articolo 6, comma 3.

4. Chiunque esegue tatuaggi, dermopigmentazioni o piercing su minori di anni diciotto senza il consenso di chi esercita su di esso la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dalle leggi civili è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

5. Chiunque esegue piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all'articolo 6, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 5, commi 7 e 8 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.

8. Per l'accertamento delle violazioni inerenti lo smaltimento dei rifiuti e le relative sanzioni, si applica la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Art. 8

(Vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni)

1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge, fatta salva la competenza delle Aziende sanitarie territorialmente competenti in ordine al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie.

2. Le sanzioni previste dalla presente legge sono irrogate dal Comune sede dell'attività che ne introita i proventi.

3. I Comuni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 12, ad adeguare i propri regolamenti a quanto previsto dalla presente legge e dai successivi provvedimenti attuativi.

Art. 9

(Fiere e altre manifestazioni pubbliche)

1. Lo svolgimento delle attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing, nell'ambito di fiere o altri eventi pubblici è soggetto a presentazione della SCIA e soggiace al rispetto dei requisiti di sicurezza igienico-sanitari stabiliti dalla presente legge e dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, nonché dal regolamento di cui all'articolo 12.

2. Lo svolgimento di suddette attività al di fuori del normale ambiente lavorativo devono intendersi di carattere saltuario ed eccezionale.

Art. 10

(Affitto della Poltrona)

1. È consentito al tatuatore, dermopigmentista o piercer che esercita l'attività in Lombardia di affittare a terzi in possesso dei requisiti professionali di cui al

precedente articolo 3 uno spazio di lavoro all'interno dei locali del proprio studio professionale o nelle ipotesi di cui all'articolo 9.

2. L'esercizio dell'attività disciplinata al presente articolo è subordinata ad apposita SCIA da presentarsi nelle modalità di cui all'articolo 4 comma 2.

Art. 11
(Informazioni al pubblico)

1. È fatto obbligo ad ogni operatore di affiggere in modo visibile al pubblico le informazioni inerenti al rispetto dei requisiti di formazione professionale nonché l'informativa circa i rischi legati all'esecuzione di tatuaggi, dermopigmentazioni e piercing.

2. È fatto obbligo agli operatori di far sottoscrivere ai soggetti che si sottopongono ai trattamenti previsti dalla presente legge ovvero, in caso di soggetti minori, a coloro che su di essi esercitano la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dalle leggi civili il consenso informato sui rischi legati all'esecuzione di tatuaggi, dermopigmentazioni e piercing e le precauzioni da tenere dopo la loro esecuzione.

Art. 12
(Disposizioni sull'attuazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono disciplinate:

a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti previsti all'articolo 3

b) le informazioni sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di tatuaggi, piercing o dermopigmentazioni;

-
- c) i requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti alle attività di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione;
 - d) le modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d'uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati utilizzabili;
 - e) i contenuti del consenso informato obbligatorio;
 - f) i contenuti della comunicazione di cui all'art. 7, comma 3;
 - g) le modalità di autorizzazione e svolgimento delle manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing;

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. I percorsi formativi iniziati ma non conclusi all'entrata in vigore del provvedimento di Giunta Regionale di cui all'articolo 3 continuano a svolgersi fino alla loro conclusione.
2. Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività previste dalla presente legge da un tempo inferiore ai tre anni, sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento che sarà regolamentato sempre dal provvedimento di Giunta Regionale di cui all'articolo 3.

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
